

**COMUNE DI SOMMACAMPAGNA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/98,  
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 17 del 17/03/1999, n° 9 del 28/02/2000,  
n° 28 del 29/05/03, n° 5 del 15/02/06 e n° 20 del 17/05/07

**INDICE**

pagine

Premessa

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa, nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Con il presente Regolamento essi disciplinano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati , garantendone il controllo, la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi, stabilendo:

1. disposizione generali, definizioni e competenze del Regolamento (TITOLO 1);
2. le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero (TITOLO 2);
3. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare (TITOLO 3);
4. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (TITOLO 4);
5. norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti (TITOLO 5)
6. norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunale di carattere ambientale (TITOLO 6)
7. norme per la gestione dei rifiuti speciali (TITOLO 7)
8. l'impostazione della manovra tariffaria per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, con i criteri di determinazione della tariffa e le modalità di pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti primari di imballaggio da parte del servizio pubblico di raccolta (TITOLO 8)
9. le abrogazioni e le norme transitorie (TITOLO 9)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto; competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97 ed integrato e modificato ai sensi del Dlgs 152/06, e ad esso adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.
2. Esso ha tra l'altro per oggetto:
  - a) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
  - b) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
  - c) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 22/97 ed integrato e modificato ai sensi del Dlgs 152/06);
  - d) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
  - e) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
  - f) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei corsi d'acqua.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs 22/97 ed integrato e modificato ai sensi Dlgs 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
3. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
5. La raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire alla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs 22/97 ed integrato e modificato ai sensi Dlgs 152/06 ;
8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs 22/97 ed integrato e modificato ai sensi Dlgs 152/06 ;
9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al Dlgs 22 / 97 ed integrato e modificato ai sensi Dlgs 152/06 , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al Dlgs 22 / 97 ed integrato e modificato ai sensi Dlgs 152/06 ;
11. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
  - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
  - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
  - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
12. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
13. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
14. Il combustibile da rifiuti è il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;
15. Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.

16. Il Bacino d'utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.
17. L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
18. "BADGE" è la tessera magnetica personale che deve essere usata per l'accesso alle isole ecologiche, per l'acquisto dei sacchetti a pagamento attraverso i distributori automatici e per futuri servizi ai cittadini che l'amministrazione intenderà sviluppare;

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto D.Lgs 22/97 ed integrato e modificato ai sensi Dlgs 152/06 .
  - g) i rifiuti speciali che per quantità e qualità rientrano nelle soglie di assimilabilità.
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
  - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del Dlgs 152/06.
5. Sono rifiuti di imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1.
6. I rifiuti si dividono in:
  - a) riutilizzabili;
  - b) recuperabili
  - c) non recuperabili.

#### Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
  - a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del Dpr 185/64, e successive modificazioni e integrazioni
  - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - e) i materiali esplosivi in disuso.

#### Articolo 5 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. Il Comune ha l'obbligo di perseguire:
  - a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
  - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
    - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
    - b.2) verso il recupero energetico;
  - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato .
3. Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dall'attuale Dlgs 152/06.
4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi e non i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 art. 113 comma 5.
2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, una volta individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della sanità, di cui al Dlgs 152/06;
  - c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).
3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Dlgs 152/06 e conseguenti norme di attuazione della Regione Veneto D.g.r.n° 2166 del 11.07.2006.
4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.
6. La privativa comunale non si applica:
  - a) alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al Dlgs 152/06 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
  - b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale.
7. Al Comune competono le seguenti attività:
  - a) lo smaltimento dei rsu, in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;
  - b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati che costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rsu;

- c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti, che:
- ◊ può necessitare di apposite aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cestini o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");
  - ◊ deve individuare e definire in termini di destinazione d'uso alcune aree funzionali allo smaltimento dei rifiuti, che, in accordo con la pianificazione di livello di Bacino e provinciale e conformemente alla vocazione dei siti, potranno essere:
  - ◊ aree potenzialmente sito di discariche e/o impianti di trattamento (con particolare attenzione a quelli di compostaggio) perseguendo l'obiettivo del risanamento ambientale assieme a quello di un corretto trattamento dei rifiuti;
  - ◊ aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;
- d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltramento all'Ente responsabile di Bacino, alla Provincia e alla Regione;
- e) l'attività informativa nei confronti dei cittadini.
- f) L'utilizzo dei "badge" per servizi a favore dei cittadini quali, statistiche, pesature e acquisto sacchetti con addebito automatico in bolletta;

#### Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta

1. Il Dlgs 152/06 art. 200 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti. Il Comune partecipa alle attività del Consorzio di bacino VR2 del Qualdratero che deve le fasi in un quadro unitario che comprenda:
  - ◊ un sistema articolato di raccolta, organizzato al fine di tenere distinte fin dall'origine le varie componenti o frazioni recuperabili o più efficacemente trattabili autonomamente;
  - ◊ una o più linee di trasformazione che consentano di recuperare materiali riutilizzabili o comunque più efficacemente trattabili nelle fasi successive o energia dai rifiuti;
  - ◊ lo stoccaggio definitivo in discarica dei residui del trattamento.
3. La gestione degli impianti di trattamento potrà avvenire in proprio o affidandone la costruzione e/o la successiva gestione a soggetti individuati secondo le modalità previste dalla legge.

#### Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, dei sacchi contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta" o il deposito degli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.
2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi

vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

3. In caso di accertata inadempienza, il Responsabile del servizio, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
5. I produttori di rsu sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita dividendo i vari tipi di rifiuti e conferendoli in appositi spazi o contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.
7. Il Responsabile del Servizio può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
8. Ai capifamiglia titolari del ruolo rifiuti è obbligatorio l'uso della propria tessera magnetica (BADGE) per l'accesso alle isole ecologiche, tale utilizzo è consentito ai componenti il nucleo familiare compreso il primo grado di parentela;
9. La tessera (BADGE) non dovrà pertanto essere danneggiata né ceduta a terzi. l'eventuale smarrimento dovrà essere denunciato all'ufficio ecologia;
10. Il rappresentante della società titolare del ruolo, sarà intestatario della tessera per l'accesso alle isole essa dovrà essere destinata ad un uso strettamente riservato ai rifiuti assimilabili e riciclabili prodotti dalla ditta stessa previsti sull'apposito pass rilasciato dall'ufficio ecologia;
11. I dipendenti espressamente incaricati dal Legale rappresentante della società intestataria della tessera potranno accedere alle isole per il conferimento dei rifiuti della società stessa;
12. Il rilascio del duplicato sarà eseguito previo addebito di un costo pari ad Euro 5.00.
13. La tessera deve essere tassativamente consegnata contestualmente alla chiusura del ruolo rifiuti;
14. Contenitori consegnati in uso alle utenze, che siano stati danneggiati dalle stesse devono essere risarciti all'Amministrazione, le tariffe relative saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

15. TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili

1. Nell'ambito dei rifiuti solidi urbani di cui all'art 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

1.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta da utenze domestiche
- imballaggi in carta e cartone da grandi utenze
- vetro-lattine domestiche
- vetro-lattine da utenze commerciali/artigianali
- ferro e metalli
- imballaggi e confezioni in plastica
- naylon, polietilene e termoretraibile
- prodotti tessili e abiti
- altri materiali riciclabili

1.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
- batterie e pile
- toner e consumabili da ufficio

1.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- oli minerali e grassi
- filtri automezzi
- oli vegetali e grassi
- medicinali
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno
- pneumatici
- frigoriferi/congelatori
- televisori/monitor pc
- RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1.4 RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);

- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti verdi provenienti dai cimiteri)

#### 1.5 RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate e destinati essenzialmente a finire in discarica.

#### 1.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie;

2. Il servizio di raccolta rsu è esteso all'intero territorio comunale, con le frequenze, le modalità ed i livelli di copertura territoriale indicate nel capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio, ed in particolare con le caratteristiche ivi previste per quanto riguarda la raccolta delle frazione umida delle utenze familiare e delle grandi utenze.

3. Gli altri servizi di nettezza urbana (N.U.) si svolgono secondo le modalità indicate nel c.s.a.

### Articolo 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di smaltimento dei rsu sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 54 D.Lgs 267/2000 ed art. 191 D. Legisl. 152/06.

2. L'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti è la seguente:

#### 2.1 RUR (rifiuti urbani riciclabili)

##### 2.1.1 Carta da utenze domestiche

- Raccolta porta a porta;

In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni; consegna della carta dentro ai cartoni), a posizionarlo lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

- Consegna diretta presso le isole ecologiche (centri comunali multi-raccolta);
- E' consentita la combustione domestica interna (in camino e stufe);
- E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico;

##### 2.1.2 imballaggi in carta e cartone

- Raccolta porta a porta.

In questo caso l'utenza è tenuta a confezionare il materiale (legatura con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici; piegatura cartoni), a posizionarlo lungo la

pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

Il pagamento del servizio è a carico di distributori e utilizzatori di imballaggi, riuniti nel Consorzio nazionale imballaggi (di seguito: CONAI);

- Consegna diretta presso le isole ecologiche;
- E' consentita la combustione domestica interna (camino, stufe)
- E' consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico;

#### 2.1.3.1 imballaggi primari in plastica

- Raccolta porta a porta.

In questo caso l'utenza è tenuta a ridurre il più possibile il volume e seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta; è tenuta, inoltre, a posizionare detti contenitori lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

Il CONAI potrà stimolare i gestori del servizio al raggiungimento di livelli di differenziazione che gli consentiranno il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui al Dlgs 152/06.

- Consegna diretta presso le isole ecologiche;

In ogni caso, il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI.

#### 2.1.3.2 imballaggi primari in vetro e metallo:

- Raccolta porta a porta

In questo caso l'utenza è tenuta a seguire le modalità di consegna rese note dal Comune, con il posizionamento del materiale in contenitori che devono essere recuperati dall'utenza dopo la raccolta; è tenuta, inoltre, a posizionare detti contenitori lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

Il CONAI potrà stimolare i gestori del servizio al raggiungimento di livelli di differenziazione che gli consentiranno il raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui al Dlgs 152/06.

- Consegna diretta presso le isole ecologiche;

In ogni caso, il pagamento di questa parte di servizio è a carico del CONAI.

#### 2.1.4 Prodotti tessili e abiti

- Raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato
- Consegna diretta presso le isole ecologiche;

#### 2.1.5 Altri materiali riciclabili

- Raccolte porta a porta una tantum da parte delle associazioni del volontariato
- Consegna diretta presso le isole ecologiche

#### 2.2 RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

##### 2.2.1 Vernici, inchiostri, adesivi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- consegna diretta presso le isole ecologiche;

##### 2.2.2 Solventi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- consegna diretta presso le isole ecologiche;
- 2.2.3 Prodotti fotochimici:
  - fotografi autorizzati al ritiro;
  - consegna diretta presso le isole ecologiche;
- 2.2.4 Pesticidi:
  - consorzi agrari;
  - consegna diretta presso le isole ecologiche;
- 2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio
  - presso rivenditori autorizzati al ritiro;
  - consegna diretta presso le isole ecologiche.
- 2.3 RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)
  - 2.3.1 Oli e grassi:
    - consegna diretta presso le isole ecologiche;
  - 2.3.2 Medicinali:
    - contenitori stradali ubicati presso farmacie - gabinetti medici e isole ecologiche;
  - 2.3.3 Batterie e pile:
    - contenitori stradali;
    - consegna diretta presso le isole ecologiche;
  - 2.3.4 Metalli in genere:
    - consegna diretta presso le isole ecologiche;
  - 2.3.5 Altri tipi di plastica:
    - consegna diretta presso le isole ecologiche;
  - 2.3.6 Legno:
    - consegna diretta presso le isole ecologiche.
- 2.4 RIFIUTI UMIDI
  - 2.4.1 Rifiuti organici domestici;
    - raccolta domiciliare a sacco;
    - compostaggio domestico;
    - è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle utenze domestiche verrà distribuito da parte del Comune un secchiello (biopattumiera) entro il quale dovrà essere messo il sacchetto regolamentare, per il contenimento in casa del materiale raccolto.

La raccolta dei rifiuti organici domestici avviene porta a porta.

Le utenze sono tenute:

  - a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi secchielli contenenti i sacchi in mater bi trasparente, recanti la scritta " Comune di Sommacampagna: raccolta del rifiuto umido";
  - ad acquistare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
  - a posizionare i secchielli contenenti i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00, salvo casi particolari o il giorno del passaggio del servizio di raccolta nonchè a recuperare i secchielli dopo la raccolta.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente regolamento.

L'acquisto dei sacchi per la raccolta del rifiuto umido è una modalità del pagamento della parte variabile della tariffa (v. TITOLO 8)

**2.4.2 Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva):**

- raccolta domiciliare a sacco;
- raccolta domiciliare a contenitore;
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

Alle attività di ristorazione e commerciali produttrici di frutta e verdura verrà distribuito, da parte del Comune, un bio-contenitore in dotazione.

La frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche.

La raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del bio-contenitore lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente o il giorno del passaggio del servizio di raccolta.

**2.4.3. Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):**

- compostaggio domestico;
- consegna diretta presso le isole ecologiche.

I privati che eseguono la manutenzione del giardino e gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a portare i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi) presso le isole ecologiche.

Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a trasportarli presso le isole ecologiche. Devono essere escluse dalla cernita le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili da trasportare parimenti presso le isole ecologiche.

**2.5 RIFIUTI SECCHI**

**2.5.1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate è a sacco porta a porta.**

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi in PE trasparente, recanti la scritta "Comune di Sommacampagna: raccolta del rifiuto secco non riciclabile";
- ad acquistare i sacchi presso le sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica strada esclusivamente la sera precedente, non prima delle ore 21,00 salvo casi particolari, o il giorno del passaggio del servizio di raccolta;

Il Sindaco può imporre la dotazione di un contenitore (la cui capienza va relazionata alla produzione di rifiuti secchi non riciclabili) per lo stoccaggio del rifiuto fino al passaggio del servizio, al fine di evitare situazioni ambientali indecorose.

Sarà possibile posizionare lungo la pubblica strada sia i sacchi che il contenitore che li contiene; in questo caso gli addetti alla raccolta, dopo lo svuotamento, lo lasceranno sul posto e il ritiro avverrà a cura dell'utenza stessa.

La violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente regolamento.

L'acquisto dei sacchi per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile è una modalità del pagamento della parte variabile della tariffa (v. TITOLO 8)

#### 2.5.2 Rifiuti secchi ingombranti.

I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti in uno dei seguenti modi:

- conferendoli direttamente presso le isole ecologiche nei giorni programmati per l'apertura;

#### 2.5.3 Rifiuti secchi (pannolini e pannoloni)

il servizio dedicato a domicilio porta a porta di raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti consistente in pannolini e pannoloni provenienti dalle utenze familiari che godono di agevolazioni del servizio da parte dell'amministrazione comunale, su tutto il territorio comunale.

Le famiglie verranno dotate gratuitamente delle confezioni di sacchi in PE per la raccolta della frazione secca costituita da pannolini e pannoloni .

I sacchi contenenti il rifiuto secco indifferenziato come sopra descritto devono essere conferiti sulla pubblica via esclusivamente la sera precedente, dopo le 21.00, al passaggio del servizio di raccolta, anche nei giorni dedicati alla sola raccolta dell'umido in base alla zona di appartenenza su tutto il territorio comunale.

E' vietato conferire il rifiuto secco indifferenziato come sopra descritto in sacchi diversi da quelli consegnati dal Comune e recanti la scritta "Comune di Sommacampagna - sacco per la raccolta della frazione secca non riciclabile- pannolini e pannoloni".

L'uso di sacchi diversi è sanzionabile e i sacchi verranno lasciati sul posto al passaggio del servizio.

Le utenze sono tenute:

- a consegnare i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi di colore verde in PE semi-trasparente, recanti la scritta " Comune di Sommacampagna: raccolta del rifiuto secco non riciclabile";
- a ritirare i sacchi presso l'ufficio Servizi Sociali che si occuperà di elaborare le liste degli aventi diritto (bambini inferiori anni 2 e anziani) e di aggiornarle costantemente, per una puntuale distribuzione luoghi o nelle forme indicate dall'Amministrazione;
- a posizionare i sacchi lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente dopo le 21.00 al passaggio del servizio di raccolta.

#### 2.5.4 Rifiuti di particolari categorie.

I detentori di beni durevoli di cui all'art. 24, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono

conferire al servizio pubblico presso le isole ecologiche nei giorni programmati per l'apertura;

I detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti di cui all'art. 26 hanno l'obbligo di conferire i suddetti rifiuti al servizio pubblico presso le isole ecologiche nei giorni programmati per l'apertura.

## 2.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

### 2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

2.6.1.1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità previste all'art. 28, e avviati a discarica.

2.6.1.2 I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.

2.6.2 Rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (v. TITOLO 4) si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da attività produttive (commerciali, artigianali, industriali, agricole), potrà essere effettuato ad utenze specifiche e particolari previa stipula di apposita convenzione e/o accordo di programma tra Amministrazione Comunale e associazioni di categoria;

### Articolo 11 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli RAEE, rifiuti sanitari, veicoli a motore, oli e grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli definiti tecnicamente RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato 4 del presente regolamento (tratto dall'allegato 1 del D.Lgs 25.07.05 n° 151 ricompresi nei rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavatrice, asciugatrici, lavastoviglie, televisori, computers, stampanti, etc...., deve avvenire nel seguente modo:
  - conferiti direttamente presso le isole ecologiche nei giorni di apertura;
  
2. i rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), previste dal Dlgs 152/06

Articolo 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani  
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. Come disposto dal Dlgs 152/06 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa a ponte sita all'interno dell'eco-centro di Via Cesarina, da ogni automezzo una volta ultimato il caricamento del container e/o press-container. I bindelli di pesatura devono essere allegati alla bolla di trasporto e consegnati all'ufficio ecologia entro il 10 del mese successivo.
3. L'Amministrazione comunale potrà prevedere un servizio di pesatura di frazioni di rifiuto urbani e/o assimilato (specificatamente ingombranti) e/o provenienti da attività produttive convenzionate (commerciali, artigianali, industriali, agricole), attraverso l'utilizzo del "BADGE" con successivo addebito automatico in bolletta;

Articolo 13 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale, ad eccezione della raccolta della frazione umida, dalla quale sono escluse le zone del territorio più vocate per la pratica del compostaggio domestico. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.
2. Il servizio di raccolta stradale viene svolto di norma con le seguenti frequenze <sup>1</sup>:  
RUR (rifiuti urbani riciclabili)
  - carta da utenze domestiche: mensile
  - carta, imballaggi in carta e cartone e materiale cartaceo proveniente da utenze industrialicommerciali, artigianali e di servizio: settimanale
  - imballaggi primari in vetro, metallo provenienti da utenze domestiche: mensile
  - imballaggi primari in vetro, metallo, provenienti da utenze industriali commerciali, artigianali e di servizio: settimanale
  - imballaggi primari in plastica: BimensileRIFIUTI UMIDI  
Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
  - rifiuti organici domestici: bisettimanale (trisetimanale nei mesi estivi)
  - rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva): bisettimanale (trisetimanale nei mesi estivi);RIFIUTI SECCHI
  - rifiuti urbani e assimilati: settimanale.PANNOLINI PANNOLONI
  - rifiuti urbani secchi e assimilati: settimanale.
3. La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata.

---

<sup>1</sup> Modificabili a mezzo ordinanza sindacale

Le frequenze di raccolta e lo smaltimento dei materiali dalle isole ecologiche sono determinate dal capitolato di servizio e modificate in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio.

Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D. Legisl. 152/06.

4. Gli orari di apertura delle isole ecologiche, le modalità di svolgimento dei servizi di raccolta e le loro variazioni sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell'informazione.
5. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta vengono fissati e possono essere variati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal responsabile del servizio.  
Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D. Legisl. 152/06.

#### Articolo 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti, in particolare per le abitazioni poste nelle zone non interessate dal servizio di raccolta stradale della forsu.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori nocivi.

#### Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.
3. E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove lo metto"; istruzioni per il conferimento; compostaggio domestico)
4. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.
5. Con l'attivazione dei distributori automatici dei sacchetti e l'informatizzazione completa del servizio possono essere verificate da parte del servizio ecologia le modalità di effettiva raccolta delle singole utenze (acquisto sacchi, entrate all'isola, posizionamento porta a porta delle varie tipologie di rifiuto etc...), tali verifiche si limitano a tutte quelle iniziative finalizzate alla partecipazione attiva della popolazione, chiedendo all'utente la corretta

esecuzione dei servizi nel rispetto del proprio ruolo e dei propri doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti. ( il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy D.lgs 196/03.

**Articolo 16 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento**

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente, nei limiti fissati dall'art. 47, comma 2.
3. La ditta che svolge il servizio di raccolta è tenuta a segnalare all'utente la non corretta separazione dei rifiuti e modalità di conferimento mediante apposizione di apposito bollino fornito dall'Amministrazione Comunale sul relativo contenitore. Di detta attività dovrà essere fornita tempestiva notizia al Comune con l'indicazione della via e numero civico, ai fini dell'identificazione dell'utente inadempiente.

**Articolo 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio). Commercializzazione dei residui recuperabili**

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).
2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far avere all'Ufficio Tecnico del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.
- 3 Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori.

**Articolo 18 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati**

1. I centri commerciali integrati devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti, mediante disposizioni volte a perseguire:
  - la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
  - la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo IV del Dlgs 152/06;
  - l'eventuale gestione in proprio delle attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui al Dlgs 152/06;
  - l'eventuale convenzione per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui al Dlgs 152/06;
- la concentrazione di rifiuti in appositi contenitori o aree di deposito separate, al fine di agevolare l'economicità e l'efficienza del servizio secondo le prescrizioni comunali e nel

rispetto della differenziazione e recupero dei materiali riciclabili evitando danni o compromissioni anche temporanee dell'ambiente.

In concomitanza di particolari manifestazioni o promozioni commerciali o trasformazioni di offerte al pubblico di servizi, il centro commerciale, qualora nel suo complesso preveda variazioni significative nella produzione dei rifiuti, deve preventivamente avvisare per iscritto almeno trenta giorni prima della data dell'evento, il Sindaco ed il responsabile del servizio affinché siano adottate le misure necessarie ad affrontare le problematiche conseguenti. L'omissione di tale obbligo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'addebito a carico del centro commerciale delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e comunque per eliminare situazioni di compromissione ambientale anche se temporanea.

2. La gestione unitaria e integrata dei rifiuti da parte dei centri commerciali integrati può avvenire:
  - servendosi o meno del servizio comunale di raccolta per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti assimilati e la gestione dei rifiuti di imballaggio;
  - utilizzando in ogni caso il servizio comunale di raccolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti assimilati non recuperabili (con le modalità previste al precedente art. 10);
  - In ogni caso la tariffa sarà pagata dalle singole attività insediate nel centro, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
3. Nell'ambito della gestione unitaria e integrata dei rifiuti i centri commerciali integrati possono assicurare la gestione dei centri di raccolta di imballaggi usati secondari e terziari e di rifiuti da imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 21 comma 9, favorendo gli accordi tra produttori ed utilizzatori ivi previsti.
4. Il non assicurare la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo o il farlo con carenze che possano comportare costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive inerenti e conseguenti la violazione.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI  
CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA  
IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO  
STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

Articolo 19 - Definizioni e classificazioni

1. Si intende per:
  - imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;
  - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
  - rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, escluso i residui della produzione;
  - gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 2, comma 4;
  - produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;
  - utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
  - accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 20.
2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le altre definizioni di cui al Dlgs 152/06.
3. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 20 - Obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio

1. In conformità all'allegato E del Dlgs 152/06 nonché all'art. 205, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio sono i seguenti:
  - Entro il 31.12.2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato;

- Entro il 31.12.2006 almeno il 35% in peso di raccolta differenziata;
  - Entro il 31.12.2008 almeno il 45% in peso di raccolta differenziata;
  - Entro il 31.12.2012 almeno il 65% in peso di raccolta differenziata;
2. Qualora detti obiettivi non siano raggiunti, alle diverse tipologie di materiali da imballaggio sono applicate misure di natura economica proporzionate al mancato raggiungimento dei singoli obiettivi, da riutilizzare per promuovere prevenzione, raccolta differenziata, riciclaggio e recupero.
  3. A livello comunale, gli standards di raccolta si considerano conseguiti in caso di raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato 1 (che può essere aggiornato annualmente dal Consiglio Comunale, anche in relazione all'adozione e aggiornamento degli obiettivi del Dlgs 152/06.

Articolo 21 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.
2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
5. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.
6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.

7. E' proibito immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
  - organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
  - aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi del Dlgs 152/06) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio
  - mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
10. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio).

**TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI  
NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

**Articolo 22 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani**

1. Possono essere assimilati ai fini della gestione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti a), b), c), d), e), f) del comma 3. dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).<sup>2</sup>
2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi del Dlgs 152/06.

---

<sup>2</sup> Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici).

3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del Dlgs.22/97 e Dlgs 152/06, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:
- organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria di cui all'art. 42, comma 1 del presente Regolamento (da applicare alla parte fissa della tariffa, quella variabile è infatti applicata al rifiuto non recuperabile)
  - conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta, previa stipula di apposita convenzione e/o accordo di programma con le associazioni di categoria.

Articolo 23 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del comma 1 del precedente articolo, ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.
- 
2. Questo significa che i rifiuti indicati nella fattispecie di cui all'art.3, comma 3 g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; 1) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.)sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es. mense, locali di servizi, uffici,).
2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal Dlgs 152/06.
  3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene stabilita, sulla base di ordinanze sindacali, in funzione della capacità di carico del servizio pubblico di raccolta. Le soglie quantitative di riferimento, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza sindacale, sono quelle indicate nell'allegato 2 al presente regolamento, che potrà essere variato con deliberazione della Giunta Comunale, con decorrenza operativa dal primo giorno dell'anno successivo.

**TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

Articolo 24 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti alle isole ecologiche.
2. Qualora si realizzassero accordi di programma quali quelli previsti dai comma 2. e 3. dell'art 44 del Dlgs 22 / 97, i soggetti ad essi interessati potranno far riferimento ai gestori delle isole ecologiche o proporre forme alternative di gestione, la cui implementazione va peraltro subordinata all'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Con delibera del Consiglio Comunale 57/2000 e G.C. n° 112/2002 i seguenti beni durevoli devono essere conferiti dagli utenti civili presso le isole ecologiche dietro pagamento di una quota parte del costo di smaltimento stabilita di anno in anno nella manovra tariffaria dalla Giunta Comunale:
- frigoriferi;
  - surgelatori e congelatori;
  - video computer;

Articolo 25 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dal Dlgs 152/06.

Articolo 26 - Rapporti con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento

degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti

1. Il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 47 del Dlgs 22 / 97) deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e i grassi vegetali e animali esausti consegnati dalle utenze domestiche alle isole ecologiche comunali.
2. Chiunque detenga in ragione della propria attività oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a stoccare gli stessi presso la propria attività e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio, e non può conferire i materiali presso le isole ecologiche comunali.

Articolo 27 - Rapporti con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

1. A partire dalla data di operatività delle operazioni di raccolta, riciclaggio e altre forme di recupero dei beni in polietilene diversi dagli imballaggi, l'Amministrazione comunale può istituire forme di raccolta dei rifiuti generati da detti beni presso le isole ecologiche comunali.

**TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE**

Articolo 28 - Gestione dello spazzamento

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica, salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.
2. Il servizio di spazzamento è svolto dalle Amministrazioni comunali in economia, o mediante appalto a terzi, il solo rifiuto proveniente dalla raccolta della spazzatrice può essere inviato al recupero in eventuali impianti debitamente autorizzati.
3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati agli uffici tecnici comunali, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rsu.
4. Le attuali modalità sono le seguenti:
  - a) Spazzamento strade pubbliche:

- raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- b) Cestini e contenitori:
  - allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura l'ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato conferire altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo. I contenitori collocati nelle aree pubbliche e private devono essere svuotati settimanalmente ed eventualmente due volte la settimana nei centri storici, previa certificazione della necessità del responsabile del servizio.

#### TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

##### Articolo 29 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dal Dlgs 152/06.
  - e) tramite servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti assimilati per quantità e qualità che l'Amministrazione Comunale si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo (rif. All. 2 ultimo periodo).
2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:
  - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario del Dlgs 152/06 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

TITOLO 8 - L'IMPOSTAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, CON I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PRIMARI DI IMBALLAGGIO DA PARTE DEL SERVIZIO DI PUBBLICO DI RACCOLTA

Articolo 30 - Soppressione della tassa a rsu

1. A partire dal 01.01.1998 viene soppressa la tassa che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ai sensi del D. Lgs. 507/93.

Articolo 31 - Istituzione della Tariffa

1. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita, ai sensi dei commi 1 e 16 dell'art. 49 D. Legisl. 22/97, apposita tariffa.
2. Le modalità applicative della tariffa sono previste dall'art. 49 del D. Legisl. 22/97 e dal presente regolamento.
3. La tariffa è determinata, applicata e riscossa dal Comune.
4. Resta a carico dei produttori e degli utilizzatori il pagamento della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, che avviene attraverso il Conai.

Articolo 32 - Articolazione e commisurazione della tariffa

1. La tariffa si articola in due parti:
  - 1.1 una parte fissa, che copra la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti). La parte fissa della tariffa dovrà tendere a coprire in particolare i costi di gestione dei rifiuti "a domanda collettiva" (spazzamento e rifiuti esterni; ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani), ed i costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero (che apportano un beneficio collettivo per il minor impatto economico e ambientale);
  - 1.2 una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di smaltimento "a domanda individuale", a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale (rifiuti indifferenziato destinato alla discarica, se del caso una quota del rifiuto umido da inviare a compostaggio industriale), allo scopo di offrire un incentivo economico al contenimento della sua produzione.

2. La Giunta Comunale entro il 31.12 di ogni anno, salvo proroghe di legge, in sede di determinazione delle tariffe, stabilirà anche:
  - a) la percentuale della parte da coprire con la quota fissa e la percentuale da coprire con la quota variabile;
  - b) nell'ambito della parte fissa, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze di attività;
  - c) nell'ambito della parte variabile della tariffa, il prezzo dei sacchi per lo smaltimento dei rifiuti umidi e secchi;
  - d) i coefficienti correttivi di cui all'art. 33;
  - e) nell'ambito della percentuale delle utenze domestiche la quota da coprire con una tariffa a metro quadrato di superficie e la quota da coprire con una tariffa per numero dei componenti il nucleo familiare o convivenza;
  - f) nell'ambito della percentuale delle utenze di attività la quota da coprire con una tariffa a metro quadrato di superficie uguale per tutte le categorie a fronte dei costi generali e di spazzamento e la quota da coprire con una tariffa a metro quadrato tenuto conto dei coefficienti di produttività specifica di ogni attività;
  - g) il numero dei sacchi per il rifiuto secco da consegnare gratuitamente alle famiglie con bambini sotto i due anni o con persone incontinenti.

Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
3. La tariffa, con la sua parte fissa e con quella variabile, deve comunque arrivare alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del sistema.
4. In attesa del varo del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e dell'elaborazione della tariffa di riferimento, articolata per fasce di utenza e territoriali e sulla base alla verifica dei costi di recupero e smaltimento e della qualità dei servizi erogati da parte del Ministero dell'ambiente (di cui all'art. 49 del D. Lgs 22/97) il Comune vara a titolo sperimentale la presente manovra tariffaria.
5. La manovra tariffaria è ispirata ai seguenti principi:
  - esternalizzazione della quota di costo del servizio di gestione degli imballaggi, che va attribuita a produttori ed utilizzatori;
  - applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero;
  - agevolazioni al compostaggio domestico.
  - massima responsabilizzazione della singola utenza (o di gruppi di utenze facilmente individuabili) alla raccolta differenziata, gestione della parte variabile della tariffa per incoraggiare la riduzione dei rifiuti e il loro recupero.

Articolo 33 - Modalità di calcolo della tariffa - parte fissa

1. I criteri per il calcolo della parte fissa della tariffa sono differenziati a seconda che si tratti di utenze domestiche o di attività.
2. Per le utenze domestiche (ivi comprese le convivenze), la parte fissa della tariffa determinata ai sensi dell'art.32, punto 2/B si compone a sua volta di due parti:

- a) parte legata alle superfici calcolata dividendo l'importo corrispondente alla percentuale di cui all'art.32 punto e) per le superfici totali a ruolo nell'anno precedente, ottenendo la tariffa unitaria per metro quadrato;
- b) parte legata al numero dei componenti il nucleo familiare (o convivenza) calcolata dividendo l'importo corrispondente alla percentuale di cui all'art.32 punto e) per il numero di abitanti residenti al 31.12 dell'anno precedente ottenendo il costo medio per abitante. Tale costo medio verrà moltiplicato per un coefficiente correttivo di cui alla presente tabella, che ponderi la quota tenendo presente che le produzioni individuali decrescono all'aumentare del numero dei componenti. La quota predetta potrà essere annualmente addebitata per una sola volta a carico dello stesso utente.

3

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Coefficiente correttivo
1	1,61
2	2,53
3	3,13
4	3,55
5	3,85
6	4,07
7	4,24
8	4,84
9 e oltre	5,45 + (0,20 x n° componenti oltre i 9)

3. Per le utenze di attività' industriali commerciali, artigianali e di servizio, e le superfici degli insediamenti produttivi nelle quali si producano rifiuti urbani (es.: uffici, spogliatoi, cucine, mense, magazzini e servizi annessi) la quota individuata a carico delle utenze medesime ai sensi dell'art. 32, punto 2/b è attribuita in relazione:
- ai costi di carattere generale, in parti uguali per tutti i metri quadrati di ogni categoria
  - ai costi inerenti la specifica produzione di rifiuti su cui saranno applicati i coefficienti relativi alla produttività specifica di rifiuti delle diverse categorie di utenze.(vedi All. 3)

Articolo 34 - Modalità' di calcolo della tariffa - parte variabile

1. La parte variabile delle tariffe sia delle utenze domestiche che delle utenze di attività, è legata al consumo di sacchi per lo smaltimento dei rifiuti umidi e secchi, cui vengono attribuiti i prezzi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale secondo la seguente procedura.
- a) definizione da parte dell'Ufficio Ecologia, dell'incidenza della quota di costo del servizio di gestione dei rifiuti da attribuire alla frazione secca e a quella umida come parte variabile della tariffa ai sensi del comma 2/c dell'art. 32 sulla base dei quantitativi conferiti;
- b) trasformazione dei chilogrammi di rifiuto secco ed umido, di cui si prevede la raccolta (su base di progetto o esperienze), in litri, dividendoli per i rispettivi pesi specifici, che saranno

<sup>3</sup> Tali coefficienti sono frutto di una elaborazione Arianna Sas utilizzando dati di uno studio dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana.

di anno in anno verificati a cura dell'Ufficio Ecologia sulla base dell'esperienza, e che vengono determinati inizialmente pari a:

- 0,056 per la frazione di rifiuto secco;
- 0,5 per la frazione di rifiuto umido;

- c) la quota di costo del rifiuto secco divisa per il totale dei litri, da il costo di un litro di rifiuto secco; analogo procedimento verrà utilizzato per il rifiuto umido;
  - d) il costo al litro così determinato viene moltiplicato per la capienza dei sacchi o dei biocontenitori previsti per la raccolta ottenendo il costo del servizio da coprire con la vendita dei sacchi;
2. A questa modalità di calcolo è possibile apportare correttivi finalizzati alla salvaguardia della funzionalità del servizio e alla copertura di eventuali costi aggiuntivi o imprevisti.

#### Articolo 35 - Zone di effettuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dal Comune in tutto il territorio comunale, con le modalità indicate all'art. 13.
2. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relativamente alla frequenza della raccolta, l'utente avrà diritto a proporzionale rimborso per il periodo di carente servizio. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della parte fissa della tariffa presentare formale e motivata richiesta attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio all'Ufficio Ecologia del Comune.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

#### Articolo 36 - Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei quali si producano rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Al fine dell'applicazione sperimentale 1998 si assumono come soggetti alla tariffa i locali e le aree iscritte a ruolo TARSU 1997 e quelli per i quali l'occupazione e la conduzione inizia nel corso del 1998.
4. Per le utenze che insistono nel territorio di più comuni o in zone di confine, la quota fissa della tariffa verrà riscossa interamente ed in via esclusiva dal Comune autorizzato a svolgere il servizio di raccolta rifiuti.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 24 mesi, la parte fissa della tariffa è dovuta dal proprietario.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la parte fissa della tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 37 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della parte fissa della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 40).
2. Sono esclusi dal pagamento della parte fissa della tariffa di cui al comma 3 lett. b) dell'art.33, i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 38 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione

1. La parte fissa della tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.
2. La parte fissa della tariffa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della parte fissa della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la parte fissa della tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la parte fissa della tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
5. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della parte fissa della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
6. Per i locali adibiti ad abitazione e loro pertinenze, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune non danno diritti a recuperi o rimborsi di parte fissa della tariffa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

Articolo 39 - Locali ed aree non utilizzate

1. La parte fissa della tariffa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzate, purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di allacciamento ai servizi di rete, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti iniziata l'attività nei locali ed aree medesime.
3. Tali condizioni debbono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originale integrativa o di variazione.

Articolo 40 - Locali ed aree non tenuti al pagamento della tariffa

1. Non sono tenuti al pagamento della tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
  - ◇ i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a mt. 1,50 o interclusi;
  - ◇ i depositi di materiali in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
  - ◇ i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, ad esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.
  - ◇ le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
  - ◇ cavedi, cortili interni non accessibili;
  - ◇ locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici.

Articolo 41 - Computo della base imponibile della parte fissa della tariffa

1. La superficie di riferimento per il calcolo della parte fissa della tariffa da computare in metri quadrati, è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superfici delle aree scoperte soggette a tariffa per la gestione dei rifiuti - parte fissa sono computate in misura del 50%.

Articolo 42 - Agevolazioni e riduzioni

1. La disciplina concernente la riduzione proporzionale delle tariffe per il recupero dei rifiuti assimilati, di cui all'art. 49, comma 14, del D. Lgs. 22/97, si intende assoluta attraverso l'attuazione del sistema tariffario previsto dal presente regolamento, atteso che la parte variabile della tariffa è inversamente proporzionale alla quantità dei rifiuti avviati al recupero. Le utenze "attività economiche" che avviano al recupero rifiuti assimilati agli urbani in quantità annue superiori alle soglie di cui alla tabella 1 allegata e che producano idonea documentazione hanno diritto, per ogni tipo di materiale avviato al recupero in quantità annue superiori alle soglie citate, ad una riduzione del 10% da computarsi sulla quota fissa della tariffa. Per detti materiali tali utenze si considerano fuori dall'assimilazione.

Il superamento delle soglie quantitative di cui alla Tab. 1 relativa al rifiuto secco non riciclabile, adeguatamente documentato, rappresenta titolo giustificativo della mancata corresponsione della parte variabile della tariffa e quindi implicita autorizzazione allo svolgimento del relativo servizio da parte di ditte terze. In questi casi l'utenza sarà tenuta al pagamento della parte fissa nei limiti di cui all'art. 33 c. 3 a) sull'intera superficie dell'insediamento a qualsiasi uso adibita.

La documentazione per ottenere le agevolazioni di cui innanzi dovrà essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno ed essere relativa all'anno precedente. Per le nuove utenze dovrà essere dichiarata in sede di denuncia originaria. In ogni caso verrà verificata e conguagliata in sede di rinnovo annuale della domanda.

2. Sono esenti dalla tariffa, oltre ai casi espressamente previsti dagli artt.37, 39 e 40 del presente Regolamento:
  - a) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) i locali ed aree adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta;
  - c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole pubbliche, le scuole materne e gli asili-nido privati nei cui consigli di amministrazione è presente un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
3. I locali e le aree adibiti ad attività economiche stagionali con periodi inferiori a sei mesi nell'anno (risultante da licenza rilasciata dai competenti organi) hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa pari al 50%. Le aree occupate in occasione dei mercati settimanali hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa pari al 50% (e servizio a carico del Comune), ovvero ad una riduzione del 75% qualora non venga espletato il servizio di raccolta da parte del Comune. In tale ultimo caso sussiste, peraltro, l'obbligo, per i commercianti su aree pubbliche interessati, di raccogliere negli appositi sacchi i rifiuti prodotti e conferirli presso le isole ecologiche comunali.
4. Le utenze domestiche escluse dal perimetro in cui viene svolto il servizio raccolta rifiuto umido hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa sulla base della superficie pari al 20%.<sup>4</sup>
5. Il Comune metterà a disposizione delle utenze di cui al comma 2, un sufficiente numero di sacchi per il conferimento dei rifiuti umidi e secchi. La Giunta Comunale potrà valutare la concessione gratuita nel corso di ciascun anno solare, su richiesta scritta degli utenti interessati, di sacchi per il conferimento dei rifiuti secchi, a famiglie con minori di età inferiore a due anni o con persone non autosufficienti con problemi di incontinenza certificata.
6. Le superfici di laboratori e magazzini per la parte eccedente i 2.000 mq. corrisponderanno solamente la quota della tariffa fissa di cui all'art. 33 c. 3/a.
7. Le utenze domestiche relative ad abitazioni utilizzate per meno di sei mesi l'anno corrisponderanno la parte fissa della tariffa solamente in base ai metri quadrati dell'abitazione.

#### Articolo 43 - Denuncie

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree suscettibili di produzione di rifiuti, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso, con l'indicazione:
  - a) per le abitazioni e convivenze del numero degli abitanti e superficie;
  - b) per le attività diverse della superficie.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma 1,

---

<sup>4</sup> Per le utenze attività fuori perimetro di raccolta della frazione umida verranno attivate forme di raccolta personalizzate in seguito ad apposita richiesta.

salvo che non si tratti di variazione nel numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti che verrà rilevata annualmente d'ufficio in modo automatizzato dagli archivi anagrafici al 31.12. con applicazione dall'anno successivo.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 44 - Accertamento e controllo.

1. L'ufficio comunale può rivolgere alle utenze motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi stato famiglia, planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibili, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla parte fissa della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
3. In caso di mancata denuncia, l'Ufficio Tributi contesterà in base ad elementi in suo possesso i dati da fatturare, tramite notifica di apposito atto con trenta giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Articolo 45 - Modalità di determinazione, pagamento e riscossione della tariffa

1. La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio comunale tributi determina la parte fissa della tariffa da attribuire ad ogni utenza ai sensi dell'art. 32 e33.
2. La parte fissa della tariffa è riscossa mediante emissione di fatture.
3. La riscossione della parte variabile della tariffa avviene mediante la vendita di appositi sacchetti, il cui utilizzo è obbligatorio per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico di raccolta rifiuti, ovvero, in caso di svuotamento dei bio-contenitori a cura del servizio comunale con la formula del vuoto per pieno, mediante apposita tariffa rapportata alla capacità dei bio-contenitori medesimi ed al numero di passaggi settimanali del servizio di raccolta.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono arrotondati alle mille lire per difetto, con conguaglio nella bolletta successiva.
5. Su istanza del contribuente il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a quattro rate del carico tariffario. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito in rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuale per ogni giorno di proroga.

Articolo 46 - Rimborsi

1. In caso di errore o duplicazione e comunque in qualunque caso in cui venga accertata in maniera definitiva la non debenza da parte dell'utenza, di tutta o parte della quota fissa posta in riscossione, il Comune provvede allo sgravio o al rimborso entro 90 giorni dalla domanda o da quando viene definitivamente accertata la non debenza. Il diritto allo sgravio e al rimborso si prescrive nel termine di due anni dal pagamento.
2. La nota di accredito o il rimborso della parte fissa della tariffa, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Comune entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fatturazione, fermi restando i tempi inerenti all'attività del concessionario per la riscossione o, se del caso, del Tesoriere Comunale.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi per ogni giorno compiuto dalla data dell'eseguito pagamento alla data della determinazione di rimborso, calcolati nella misura del 5 per cento annuale.

Articolo 47 – Divieti

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- ◇ abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori stradali, salvo il deposito temporaneo ai fini della raccolta come normati nel titolo II del presente regolamento;
- ◇ conferire nelle isole ecologiche e nei contenitori stradali rifiuti non prodotti nel territorio comunale di Sommacampagna;
- ◇ conferire nelle isole ecologiche rifiuti speciali assimilabili agli urbani senza l'autorizzazione del Comune;
- ◇ conferire e depositare rifiuti nelle isole ecologiche al di fuori o in difformità dalle indicazioni degli appositi contenitori, o degli addetti alla vigilanza, o al di fuori del cancello delle stesse, o al di fuori degli orari di apertura;
- ◇ conferire nei contenitori dedicati a specifiche categorie di rifiuti materiali non compatibili per quantità o qualità;
- ◇ depositare su aree pubbliche o private aperte al pubblico rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in orari diversi da quelli prescritti da apposita ordinanza del Sindaco.

Sulle piazzole ecologiche è vietato:

- ◇ selezionare ed asportare materiali senza il preventivo assenso degli incaricati della gestione. A quest'ultimi compete controllare che i rifiuti vengano conferiti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
- ◇ Utilizzare "BADGE" per l'entrata alle isole intestati ad altri utenti, quando viene accertata tale cessione indebita l'interessato potrà essere denunciato per appropriazione/cessione indebita e/o falsificazione di documenti personali;

Articolo 48 - Sanzioni

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osserva la legge 24.11.1981 n.689.

2. Per i casi di, omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di €.10,33 più il 25% della parte di quota fissa della tariffa non versata ad un massimo di €. 516,46 più il 150% della medesima quota fissa. Sui tardivi pagamenti saranno applicati gli interessi per ogni giorno compiuto dalla data della scadenza, calcolati nella misura del 5 per cento annuale. Per i ritardi superiori ai 90 giorni verrà applicata, oltre agli interessi di cui sopra, anche una sanzione pari al 20% dell'importo dovuto.
3. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto dagli operatori addetti al ritiro, con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli, adeguati alle norme, nel passaggio del servizio successivo. Nel caso le violazioni e/o le inadempienze provochino disservizi e/o compromissioni igienico-sanitari, il responsabile del servizio ecologia provvederà ad ordinare l'esecuzione d'ufficio delle operazioni necessarie per ripristinare la legalità violata, ponendo le spese a carico del soggetto inadempiente.
4. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi statali e regionali, per l'inosservanza delle norme del presente regolamento diverse da quelle di cui al comma 2, e delle prescrizioni per il funzionamento ed il conferimento nelle isole ecologiche sarà applicata al contravventore, una sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 516,46.
5. Gli utenti sono obbligati ad utilizzare i sacchetti a pagamento per il secco e umido disponibili presso i distributori e/o rivenditori del Comune di Sommacampagna.
6. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi statali e regionali, la cessione a terzi della tessera personale, l'utilizzo della tessera personale dopo aver chiuso il ruolo o aver denunciato lo smarrimento, lo scambio della tessera personale con altri utenti e delle prescrizioni per il funzionamento delle stesse nelle isole ecologiche sarà applicata al contravventore, una sanzione amministrativa da €. 154,94 a €. 1.032,91.

Articolo 49 - Obblighi degli uffici comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

**TITOLO 9 - ABROGAZIONI E NORME FINALI**

Articolo 50 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le normative già abrogate dal Dlgs 152/06, con tempi e modi in esso previsti.
2. I regolamenti comunali di smaltimento e della tarsu sono sostituiti dal presente regolamento

Articolo 51 - Norme finali

1. In sede di applicazione della tariffa, e fino a che l'utenza interessata non presenti denuncia di variazione, la parte fissa della tariffa verrà applicata d'ufficio:

- a) per le utenze domestiche (ivi comprese le convivenze) sulla base del numero di abitanti risultanti dall'anagrafe al 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione e delle superfici già assoggettate a tassa rifiuti.
  - b) per le utenze domestiche relative ai non residenti, sulla base del numero di componenti risultante da apposita denuncia da presentarsi entro il 20.01 successivo all'inizio dell'occupazione; in assenza di denuncia si applica la quota fissa pari ad un nucleo di tre persone, mentre per la parte relativa alla superficie tenendo conto di quanto già assoggettato a tassa rifiuti;
  - c) per le attività diverse sulla base dei mq risultanti dall'iscrizione ai ruoli tarsu, dall'Iciap o da altre fonti cui il Comune abbia accesso. Le attività che a seguito dell'introduzione del presente regolamento producano rifiuti assimilati agli urbani e li conferiscano al servizio pubblico sono soggette a denuncia integrativa.
2. Sono fatte salve le facoltà dei contribuenti di denunciare eventuali differenze, al ricevimento dell'avviso di pagamento, che se accertate daranno luogo a recupero o rimborso delle differenze senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente e per il Comune.
  3. Saranno utilizzati i coefficienti di cui alla tabella allegato 3, con riserva di valutare, in seguito, accorpamenti di attività per fini di semplificazione e riduzione delle categorie sulla base di attività di produzione di rifiuti analoghe in termini qualitativi e quantitativi.
  4. In deroga a quanto previsto dalla tabella allegato 3, i ricoveri, le comunità alloggio, le case famiglia ed i Ceod vengono assimilati ad abitazioni civili e ne assumono quindi le tariffe relative ai metri quadrati ed al numero di componenti.

*Allegato 1* (art. 20, comma 3)

**DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI PER RAGGIUNGERE GLI STANDARDS DI RACCOLTA**

(art. 20, comma 3)

materiale	t/a pres. rsu Sommacampagna	Tonn .ob. min. ricicl. (35%)
Vetro <sup>1</sup>	505,00	178,00
Metalli <sup>1</sup>	97,00	34,00
Plastica <sup>1</sup>	214,00	75,00
Carta <sup>1</sup>	719,00	255,00

Valori corrispondenti a quelli della frazione stimati appartenere alla quota di imballaggi. Ad es. i metalli non sono solo imballaggi primari.

Oltre agli obiettivi minimi di riciclaggio del 35% per materiale si ricorda che produttori e utilizzatori sono tenuti al raggiungimento (entro dicembre 2008) del recupero come materia o energia con un minimo del 60% del totale degli imballaggi.

*Allegato 2* (art. 23, comma 3)

**SOGLIE QUANTITATIVE PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

Le soglie di assimilabilità quantitativa di cui all'art. 23, comma 3 sono così stabilite.

In riferimento alla tabella 1 sono considerati quantitativamente assimilati quelli prodotti da "lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività commerciali; attività di servizio"<sup>5</sup> in quantità non superiore alle soglie definite in tabella 1. Detti rifiuti devono avere la destinazione indicata dalla tabella 1.

Il superamento delle soglie e/o il conferimento in forme diverse da quelle indicate in tabella 1 comporta la revoca della dichiarazione di assimilazione per il rifiuto prodotto dall'attività<sup>6</sup> e il sanzionamento del soggetto conferitore.

Il Comune predisporrà un elenco dei soggetti abilitati al conferimento presso le isole ecologiche, fornendo loro dei DOCUMENTI IDENTIFICATIVI con indicati nome e attività e FRAZIONI CONFERIBILE con le relative SOGLIE QUANTITATIVE.

I gestori delle isole ecologiche effettueranno dei controlli e avranno l'obbligo di verificare i comportamenti anomali e fuori norma.

L'Amministrazione comunale si riserva l'istituzione di un servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti non assimilati per quantità e qualità, al di fuori dalla privativa comunale, previa adozione di apposito atto deliberativo.

---

<sup>5</sup> Come stabilito dal comma 1 dell'art.22 restano speciali i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art.3, comma 3, vale a dire: g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore,

<sup>5</sup> Come stabilito dal comma 1 dell'art.22 restano speciali i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, vale a dire: (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici).

<sup>6</sup> Il rifiuto prodotto dall'attività in questione torna ad essere speciale, e lo rimane anche se di seguito dovessero essere rispettati i valori di soglia)

rimorchie simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es: mense, locali di servizi, uffici).

6 Il rifiuto prodotto dall'attività in questione torna ad essere speciale, e lo rimane anche se di seguito dovessero essere rispettati i valori di soglia)

TABELLA 1

Codici rifiuto	tipo rifiuti	destinaz.	Soglia quantitativ.
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e esemili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)*; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica o simili); manufatti di ferro (tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili)	Rur	IE, RDS	150 kg/settimana 7800 kg/anno
scarti di legno provenienti da falegnameria*; fibra di legno e pasta anche umida, purchè palabile, scarti in gen. della produzione di alimentari, purchè non liquidi, quali ad es. scarti di caffè, dell'ind. molitoria e della plastificaz., partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti lavoraz. frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche deriv. da lavoraz. basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, sc. di sgranatura e di trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione dei principi attivi	Umido	IE, RDS	480 lt/settimana 24960 lt/anno
Accoppiati, quali carta plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stato solido e manufatti di tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili); moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani	Secco non riciclabile	RS	1.000 lt/settimana 2920 Kg/anno

\* Purchè non classificati pericolosi dal Dlgs 22/97.

Legenda: IE: isole ecologiche; RDS: raccolta differenziata stradale; RS: raccolta stradale

I rur non avviati al riciclaggio sono avviati attraverso il servizio di raccolta stradale del secco non riciclabile, con i limiti quantitativi di 1000 lt/settimana

Allegato 3 (art.51)

DEFINIZIONE DEI VALORI DI PRODUZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA:	PS (Kg/mq/a)
Scuole, biblioteche, archivi e musei	1,32
Sale teatrali e cinematografiche	2,64
Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni o associazioni ricreative, culturali, politiche e religiose	1,32
Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni o associazioni ricreative, culturali, politiche e religiose con annesso ristoro	5,94
Palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis e simili	1,32
Sale da ballo, discoteche, night club e simili con annesso bar e/o ristoro	7,79
Locali ed aree adibiti ad autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari	1,98
Complessi commerciali all'ingrosso	2,97
Locali ed aree adibiti ad esposizioni, autorimesse	2,97
Aree ricreativo-turistiche quali campeggi	1,32
Locali ed aree ad uso abitativo (vani principali ed accessori)	4,64
Locali ed aree ad uso abitativo in cui si pratica il compostaggio degli scarti umidi organici (vani principali ed accessori)	3,71
Locali ed aree ad uso abitativo per esercizi alberghieri, con esclusione dei locali di produzione e consumo dei pasti	4,70
Locali ed aree ad uso abitativo per collettività e convivenze, pubbliche e private, quali ospedali e case di cura e di riposo	12,00
Locali ed aree ad uso di produzione artigianale, laboratori e magazzini	5,76
Autofficine, carrozzerie, elettrauto e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli e similari, distributori di carburante	5,76
Locali ed aree ad uso di produzione industriale	5,76
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni non deperibili	4,91
Aree ad uso di commercio al dettaglio di beni non deperibili ambulante a posto fisso	3,24
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni alimentari, supermercati	11,16
Aree ad uso di commercio al dettaglio di beni alimentari ambulante a posto fisso	7,36
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di carni o prodotti della pesca	10,00
Aree ad uso di commercio al dettaglio di carni o di prodotti della pesca ambulante a posto fisso	6,00
Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di fiori, frutta e verdura	20,25
Aree ad uso di commercio al dettaglio di fiori, frutta e verdura ambulante a posto fisso	13,36
Bar, caffè, osterie, birrerie, pasticcerie, gelaterie	13,34
Ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, tavole calde, fast food, paninoteche	20,55
Istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, fisioterapia e similari	5,94
Autoscuole, studi professionali, laboratori di analisi, istituti di credito e assicurazioni, agenzie di viaggio, uffici in genere	5,94
Aree scoperte, operative, di pertinenza o accessorie, che non producano scarti vegetali o i cui scarti vegetali siano compostati all'interno dell'area stessa	1,98
Aree scoperte, operative, di pertinenza o accessorie, che producano scarti vegetali	1,98